



## Sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore che rifiuta la somministrazione del vaccino anti Covid-19: interessante pronuncia del Tribunale di Modena

AVV. GIUSEPPE SUMMO | AVV. PAOLA GRATTIERI

Con l'ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021 il Tribunale di Modena ha affrontato la spinosa questione, da tempo dibattuta, concernente la possibilità del datore di lavoro di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che rifiuta la somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Il Giudice si è pronunciato sulla domanda proposta da due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa e volta a dichiarare l'illegittimità della determinazione datoriale con cui era stata disposta la loro sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino ad effettuazione completa della vaccinazione anti Covid-19, da cui la richiesta di riammissione in servizio e correzione delle retribuzioni medio tempore non percepite.

Secondo l'interpretazione offerta dal giudice emiliano, il diritto alla libertà di autodeterminazione, che trova copertura costituzionale negli artt. 2 e 32 Cost., deve essere bilanciato con altri diritti di rilevanza costituzionale, quali ad esempio il diritto alla salute dei pazienti della struttura sanitaria e degli altri dipendenti, nonché il princi-

pio di libera iniziativa economica datoriale ex art. 41 Cost.

Pertanto, a fronte di un principio di solidarietà collettiva gravante sulla generalità dei consociati (inclusi i lavoratori), deve ritenersi legittima la scelta del datore di lavoro che, nel contemperare i suddetti principi, disponga la temporanea sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del dipendente, in luogo dell'interruzione del rapporto di lavoro, così da preservare l'incolumità degli utenti della struttura sanitaria e del personale dipendente.

Trattasi pertanto di una misura connotata da un'evidente finalità precauzionale, in quanto diretta a prevenire la diffusione del contagio all'interno della struttura. Come specificato dall'ordinanza, il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali, rinviando sul punto agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione



necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.

Nel ricordare come la direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro, il Tribunale ha dunque ritenuto che la mancata vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta conseguenze in ordine alla valutazione oggettiva dell'idoneità alle mansioni del dipendente. In sostanza, in caso di impossibilità di repechage (laddove il datore di lavoro non disponga di mansioni che non prevedano contatti con l'utenza) il rifiuto della somministrazione del vaccino, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all'espletamento della prestazione lavorativa.

# Avvertenza

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

**Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.**

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF  
THE GLOBAL ADVISORY  
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**  
a worldwide network of independent accounting firms  
and business advisers

Sito / e-mail

[www.limatolavvocati.it](http://www.limatolavvocati.it)

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

## Sedi e contatti

### MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2  
20122  
Tel. + 39 02.45.49.67.25

### MODENA

Via Ciro Menotti, 21  
41121  
Tel. +39 059.42.70.206

### ROMA

Via Po, 16B  
00198  
Tel. +39 06.44.25.89.38

### NAPOLI

Via Santa Lucia, 15  
80132  
Tel. + 39 081.245.14.01/03

### PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36  
90144  
Tel. +39 091.56.49.876

### NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834  
New York, N.Y. 10170  
Tel. + 1 646.329.55.56